



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 3
Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'Isola
e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti locali

Palermo Prot. n. 150456 del 17 LUG. 2019
Allegati

OGGETTO: Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Diritti fissi art. 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Disposizioni.

Agli Uffici provinciali del Genio Civile

geniocivileagrigento@regione.sicilia.it
geniocivilecl@regione.sicilia.it
genioct@regione.sicilia.it
geniocivileenna@regione.sicilia.it
geniocivileme@regione.sicilia.it
geniocivilepa@regione.sicilia.it
geniocivilerg@regione.sicilia.it
geniocivilesiracusa@regione.sicilia.it
geniociviletp@regione.sicilia.it

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» ha previsto l'inserimento, dopo l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del seguente:

«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);

Ulivi

- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
 - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
 - 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
- c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:**
- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Con l'allegato "A" al D.D.G. n. 189 del 23 aprile 2019 le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici sono state regolate come segue:

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al **rilascio di autorizzazione** preventiva degli Uffici del Genio Civile (**interventi "rilevanti"** ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità);
- segue elenco

B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:

Sono subordinati al **deposito** del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l'Edilizia), ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell'art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, (interventi di **"minor rilevanza"** ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche a media e bassa sismicità (zone 3 e 4);
2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto 8.4.1 del DM 17/01/2018;
3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A).

C) INTERVENTI LIBERI, DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE' DEPOSITO DEL PROGETTO

1. Gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.


D) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VERIFICHE A CAMPIONE

Gli Uffici del Genio Civile dell'Isola adatteranno controlli a campione sui progetti da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità), sottoponendoli a procedura autorizzativa preventiva (anche a mezzo di check list delle verifiche minime), procedendo alla contestuale verifica dei luoghi, per una percentuale del 20% (eventualmente arrotondata all'unità superiore) delle pratiche depositate ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del DPR 380/2000, come recepito dalla L.R.16/2016 (art. 4 L.,1086/71 e art. 17 L.64/74).


Gli interventi sottoposti a verifica a campione sono quelli rientranti nella **casistica degli interventi di minor rilevanza relativi a progetti da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità)**, per i quali il controllo degli Uffici del Genio Civile viene comunque effettuato su base documentale e, previo sorteggio o in relazione alla particolare complessità dal punto di vista geologico e/o strutturale, anche mediante verifica dei luoghi.

I diritti fissi per le attività d'istituto che gli uffici del Genio Civile della Regione espletano in favore dei privati, da calcolarsi su ogni nuova pratica, come istituiti con l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, oltre che per gli interventi di cui al punto A), andranno pertanto corrisposti per tutte le pratiche relative a progetti da realizzare nelle zone simiche 1 e 2 (alta sismicità), a prescindere dall'esito del sorteggio di cui al punto D) o della specifica individuazione da parte del dirigente responsabile dell'ufficio territorialmente competente.

Il Dirigente dell'Area 3
(Ing. Francesco Vallone)



Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)



Appendice:

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20

G.U.R.S. 5 dicembre 2003, n. 53

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 19/2005 e annotato al 22/12/2005)

Art. 37 Attività degli uffici del Genio civile

1. Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:

a) per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (legge antisismica), da rilasciare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:

- 1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., Euro 50,00;
- 2) cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc. e fino a 700 mc., Euro 100,00;
- 3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc., Euro 200,00;
- 4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale, Euro 300,00;
- 5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc., Euro 150,00. Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;
- b) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, Euro 10,00;
- c) per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, Euro 15,00.

2. Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.